



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. N. 179/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS

Presidente

Gaetano BERRETTA

Consigliere

Elena BRANDOLINI

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 26289 del registro di Segreteria, instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti:

- della società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l., con sede legale in Elmas (CA) Via Pier Luigi Nervi n. 2, c.f. 02638080925, PEC: topcarnisardegna@pec.it in persona del legale rappresentante pro-tempore, non costituita in giudizio;
- di SETTI Valentino, nato a Cagliari il 13/12/1970 ed ivi residente in Via Eleonora d'Arborea n. 23/C, c.f.: STTVNT70T13B354K, in proprio e quale rappresentante legale e Amministratore Unico della società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. – non costituito in giudizio;

Visto l'atto di citazione depositato il 10 dicembre 2024 e gli altri atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 16 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario dott.ssa Annalisa Lombardini, il relatore Consigliere Elena

Brandolini e il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Valeria Motzo;

Ritenuto in

FATTO

1. Con atto di citazione depositato il 10 dicembre 2024, la locale Procura ha citato in giudizio innanzi a questa Sezione la società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l., come in epigrafe individuata, esercente l'attività di *“Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata”* e il sig. SETTI Valentino in proprio e quale rappresentante legale e Amministratore Unico di detta Società, per sentirli condannare, a titolo di dolo e in solido, al pagamento della somma complessiva di euro 150.000,00 (centocinquantamila) - o di quella diversa che risulterà all'esito del giudizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giudizio e con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione -, per l'indebita percezione degli incentivi previsti dall'art. 11, comma 1, del D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni con la L. n. 156/2021.

Il pagamento viene richiesto in favore della Società Italiana per le Imprese all'Estero (SIMEST S.p.A. del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) che, in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), gestisce gli strumenti per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, a valere sul Fondo rotativo 295/73, istituito dalla legge n. 295 del 1973 e destinato all'erogazione di contributi in conto interessi finalizzati al sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, e sul Fondo rotativo 394/81, istituito dall'articolo 2 del decreto legge n.

251/1981, convertito con modificazioni dalla legge n. 394/1981 e destinato all'erogazione di finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione, in regime “*de minimis*” (Regolamento UE n. 1407/2013), a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri.

1.1. Sostiene la Procura che la società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l., rappresentata legalmente dall'Amministratore Unico SETTI Valentino ha ottenuto indebitamente un finanziamento per complessivi euro 300.000,00, liquidato a titolo di anticipo nella misura di euro 150.000,00, a valere sulle risorse attribuite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed allocate nell'ambito del Fondo rotativo, gestito da SIMEST S.p.A., volto al sostegno dei processi di internalizzazione delle imprese tramite la concessione di finanziamenti agevolati e cofinanziamenti a fondo perduto.

In sintesi i fatti.

L'odierno convenuto SETTI Valentino, nella spiegata qualità di rappresentante unico della menzionata Società, in data 07/02/2022, ha inoltrato telematicamente a SIMEST S.p.A. la domanda per ottenere un finanziamento di euro 300.000,00, di cui 120.000,00 quale quota di cofinanziamento a fondo perduto e 180.000,00 quale quota di finanziamento a tasso agevolato, per la realizzazione di un *marketplace* da utilizzare per la commercializzazione *on line* dei propri prodotti all'estero.

Il Comitato Agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modifiche e integrazioni, nella seduta del 31/03/2022 ha deliberato di accordare il richiesto Finanziamento e Cofinanziamento e in data 19/04/2022 la Società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l., a mezzo di SETTI Valentino, ha sottoscritto il contratto di

finanziamento con la SIMEST S.p.A. che, quindi, ha erogato alla Società, con valuta 21/06/2022, la somma di euro 150.000,00 a titolo di anticipo del 50% del finanziamento assentito, di cui 90.000,00 a valere sulla “Sezione prestiti” (finanziamento a tasso agevolato) e 60.000,00 a valere sulla “Sezione Contributi” (cofinanziamento a fondo perduto) del Fondo rotativo ex. L. n. 394/1991 e successive modificazioni.

A consuntivazione, la Società ha rendicontato spese complessive per euro 122.100,00 di cui: euro 12.000,00 per la creazione e lo sviluppo di una piattaforma propria ovvero per l'utilizzo di un *market place*; euro 110.100,00 per l'attività promozionale del progetto mentre nessuna rendicontazione è stata prodotta in relazione alla spesa per investimenti per la realizzazione di una piattaforma propria ovvero per l'utilizzo di un *market place*.

In relazione alle spese di euro 110.100,00 asseritamente sostenute per l'attività promozionale del progetto è emerso, a seguito alla verifica da parte della Guardia di Finanza sulle n. 7 fatture prodotte, che queste erano state emesse dalla società TOP SARDEGNA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE, società costituita in data 21/6/2019 per lo svolgimento di “*servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci*”, il cui rappresentante legale nonché Presidente del Consiglio di Amministrazione è risultato essere sempre SETTI Valentino, ovvero il medesimo rappresentante legale e Amministratore Unico della società beneficiaria degli aiuti in questione, oggi convenuto.

È, altresì, emerso che successivamente all'ottenimento del finanziamento e cofinanziamento da parte della società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l., ossia in data 13/07/2022, l'oggetto sociale della società TOP SARDEGNA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE, che si occupava prevalentemente del

trasporto alimentare per conto terzi, è stato variato con l'aggiunta di attività consone al progetto che la TOP CARNI SARDEGNA doveva realizzare e, precisamente, con le seguenti integrazioni: *“progettazione e realizzazione di pagine web, progettazione della struttura e dei contenuti e/o la compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di software di sistema (e aggiornamenti), database, pagine web; personalizzazione di software; conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari ed in particolare la conduzione di campagne pubblicitarie su giornali, periodici, radio, televisioni, internet e altri mezzi di comunicazione, distribuzione e consegna di materiale pubblicitario o campioni; consulenza sulla disposizione dei prodotti all'interno del punto vendita; realizzazione di pubblicità postale; consulenza in merito alla gestione dei social media; indagini di mercato”*.

Dagli accertamenti effettuati, tra l'altro, è emerso:

- che la società TOP SARDEGNA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE per realizzare l'attività promozionale oggetto del contratto di fornitura stipulato in data 15/7/2022 con la società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. si sarebbe avvalsa della collaborazione di un soggetto esterno in regime di tele-lavoro/*smart working* – assunto con contratto a tempo indeterminato in data 16/5/2022 con le mansioni di collaboratore amministrativo e licenziato il 10/12/2022 - risultato privo sia di qualsiasi titolo di studio che di una pregressa esperienza nel settore della comunicazione/promozione;
- che detto collaboratore non era mai stato conosciuto di persona dall'odierno convenuto SETTI Valentino e che era stato retribuito complessivamente con l'importo di euro 10.307,83, come da buste paga acquisite in sede di

indagine;

- che non è emersa in atti alcuna documentazione comprovante gli avvenuti effettivi pagamenti sottostanti alle buste paga così come non è stata reperita, nonostante le indagini della Guardia di Finanza, alcuna produzione di documentazione (relazioni o report) atta a consentire la verifica dell'attività svolta dal collaboratore e gli esiti della stessa.

Alla luce degli illustrati risultati dell'attività investigativa, tenuto altresì conto che le due Società sono entrambe riconducibili a SETTI Valentino, rappresentante legale di entrambe nonché Amministratore Unico della prima e Presidente del Consiglio di amministrazione della seconda, che le sedi legali di entrambe coincidono, come pure gli uffici amministrativi, la Procura ha affermato, in specie, la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. in persona del rappresentante legale SETTI Valentino abbia dolosamente rendicontato, attraverso fatture false, prestazioni inesistenti a giustificazione del finanziamento erogato dalla SIMEST S.p.A.. Sul punto la Procura ha anche riscontrato la notevole sproporzione tra l'ammontare delle prestazioni fatturate per euro 100.100,00 e la retribuzione di euro 10.307,83 asseritamente corrisposta al menzionato dipendente per lo svolgimento dell'attività promozionale finanziata.

1.2. Invitati a fornire le proprie controdeduzioni con la notifica dell'invito a dedurre, perfezionatasi in data 06/08/2024 nei confronti della Società ed in data 15/09/2024, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti di Setti Valentino, questi non hanno depositato alcuna deduzione difensiva né SETTI ha chiesto di essere sentito in audizione.

La Procura, quindi, in data 10 dicembre 2024 ha formalizzato l'Atto di

citazione in giudizio, notificato via PEC alla Società in data 13/12/2024, e in data 08/01/2025 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. a Setti Valentino, in proprio e quale legale rappresentante della Società rilevando in specie tutti gli elementi qualificanti l'illecito erariale.

In particolare secondo la prospettazione attorea, essendo stato accertato che il convenuto SETTI Valentino ha consapevolmente rappresentato di avere sostenuto delle spese documentandole con la produzione di fatture con le quali sono state attestate prestazioni in realtà mai realizzate, i benefici in tal modo acquisiti devono ritenersi indebiti, costituiscono danno erariale e comportano la revoca dell'intervento e la restituzione del finanziamento erogato, e non ancora rimborsato, oltre all'intero cofinanziamento a fondo perduto, come disposto anche dalla Circolare operativa n. 2/PNRR/394/2021, paragrafo 6.2, lettera b) che ha disciplinato le condizioni per l'accesso agli aiuti di che trattasi e regolamentato la rendicontazione delle spese ammissibili e le ipotesi di revoca dell'intervento.

È, inoltre, da ritenersi integrato il nesso causale tra il danno erariale così perpetrato e il comportamento tenuto dai presunti responsabili, consistito nella dolosa rappresentazione di una situazione non veritiera che è stata scoperta ed accertata solo attraverso le indagini condotte dalla Guardia di Finanza.

Tenuto conto della comunicazione fatta da SIMEST S.p.A. con nota del 19/7/2024 in cui si afferma che, nonostante la disposta revoca (anche per la parte a fondo perduto) in data 21/12/2023, la società beneficiaria non ha restituito in alcuna misura il finanziamento ricevuto, la Procura ha quantificato il danno nell'ammontare dell'intera prima tranche di finanziamento indebitamente riscosso in data 22/6/2022, pari a euro 150.000,00.

Quanto all'elemento soggettivo, la Procura ha ravvisato in capo alla società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l., in persona del legale rappresentante, destinataria degli aiuti in questione, e a SETTI Valentino in proprio e in qualità di rappresentante legale e Amministratore Unico della società beneficiaria, un comportamento doloso, con conseguente responsabilità solidale.

1.3. Sebbene il decreto di fissazione dell'udienza sia stato ritualmente notificato ai convenuti, unitamente all'atto di citazione in giudizio, nessuno si è costituito.

1.4. All'odierna udienza l'Organo Requirente ha richiamato integralmente l'atto di citazione e confermato la richiesta di condanna nei termini ivi contenuti, previa dichiarazione di contumacia degli stessi.

Al termine della discussione la causa è stata riservata per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

2. Preliminarmente, la Sezione, accertata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione in giudizio dei convenuti TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. e SETTI Valentino, in proprio e quale rappresentante legale e Amministratore Unico di detta Società, ne dichiara la contumacia ai sensi del combinato disposto degli articoli 171, comma 3, e 291, comma 1, del C.P.C. (*ex multis*, Corte dei conti, questa Sezione, sentenze n. 127 e n. 70 del 2024; Sezione Giurisdizionale Lazio, Sentenza n. 408 del 2013, Sezione Giurisdizionale Veneto, Sentenze n. 200 del 2013 e n. 427 del 2010, Sezione Giurisdizionale Piemonte, Sentenza n. 126 del 2013), e dell'articolo 93 del Codice della giustizia contabile, in relazione a quanto previsto dall'articolo 46, comma 24, della Legge nr. 69 del 2009.

Tale declaratoria, come evidenziato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenze n. 526/1973, 6065/1985, 8873/1991), ha natura di mero accertamento della situazione processuale, senza incidere sulla posizione dei contumaci come parti del processo, qualità che è acquisita dagli stessi a seguito della rituale notifica dell'atto di citazione.

3. Nel merito, il Collegio è chiamato, nel presente giudizio, a valutare la sussistenza dei profili di responsabilità amministrativa nei confronti dei convenuti in relazione alla richiesta e al conseguente ottenimento, da parte di SIMEST S.p.A., degli incentivi previsti dal D.L. n. 121/2021, convertito con modificazioni con la L. n. 156/2021 recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali”* ed, in particolare, di quelli previsti e disciplinati dall'art. 11, comma 1, in relazione all'attuazione della linea progettuale *“Rifinanziamento e Ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest”* M1C2 Investimento 5.1 nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite dal PNRR.

Infatti, secondo la prospettazione attorea, la società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l., rappresentata legalmente dall'Amministratore Unico SETTI Valentino, esercente l'attività di *“Commercio all'ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata”* avrebbe indebitamente ottenuto un finanziamento per complessivi euro 300.000,00, liquidato a titolo di anticipo nella misura di euro 150.000,00, a valere sulle risorse attribuite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ed allocate nell'ambito del Fondo

rotativo, gestito da SIMEST S.p.A., istituito dall'art. 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981 (recante "*Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane*"), convertito con la L. n. 394/1981, volto a supportare gli investimenti per la crescita estera delle imprese italiane, regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e in attività, tramite la concessione di finanziamenti agevolati e cofinanziamenti a fondo perduto.

Risulta in atti che l'importo erogato inerisce alla quota a valere sulle disponibilità del fondo rotativo istituito con la legge 29 luglio 1981, n. 394 e, nel dettaglio, alla erogazione della quota "a Fondo Perduto", prevista dal Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34 (c.d. "Decreto Rilancio) comprensivo della quota di finanziamento agevolato e della quota di cofinanziamento a fondo perduto a valere sulle disponibilità del menzionato fondo rotativo 394/1981, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, che, nell'ambito di detto Fondo, ha istituito la "Sezione Prestiti" e la "Sezione Contributi" da utilizzare per lo sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce).

3.1. Al fine di inquadrare correttamente la vicenda in esame e di definirne il perimetro normativo di riferimento va premesso che i finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione del Fondo 394/81 sono inseriti tra gli strumenti prioritari del Patto per l'export dell'8 giugno 2020 e nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), articolato in linea con il programma Next Generation EU (NGEU).

In particolare, nell'ottica di favorire lo sviluppo della competitività delle PMI con vocazione internazionale, in termini di innovazione e sostenibilità, nell'ambito del PNRR dell'Italia – approvato con Decisione di esecuzione del

Consiglio dell'Unione europea ECOFIN del 13 luglio 2021 – nella Missione 1 “*Digitalizzazione, Innovazione, competitività e cultura*”, alla Componente 2 “*Digitalizzazione, Innovazione e competitività del sistema produttivo*” è presente l'Investimento 5 “*Politiche industriali di filiera e internazionalizzazione*” con la sub-misura “*Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST*”, di titolarità del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Pertanto, nell'ambito del Fondo a carattere rotativo cui all'art. 2 del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 1981, n. 394, (cd. “*Fondo 394/81*”), inizialmente istituito presso il Mediocredito centrale e successivamente, a decorrere dal 1° gennaio 1999 (d.lgs. 31 marzo 1998 n. 143, recante “*Disposizioni in materia di commercio con l'estero*”, in particolare: art. 25 “*Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario*”), attribuito alla SIMEST (Società Italiana per le Imprese all'Estero, del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, istituita dalla L. 24 aprile 1990, n. 100 recante “*Norme sulla promozione della partecipazione a società e imprese all'estero*”) e destinato, nello specifico, alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia, l'art. 11, comma 1, del D.L. 10 settembre 2021, n. 121 ha istituito due Sezioni proprio con lo scopo di attuare la linea progettuale “*Rifinanziamento e Ridefinizione del fondo 394/81 gestito da Simest*”, M1C2 investimento 5.1, nell'ambito delle risorse a tal fine attribuite dal PNRR, di cui:

- a) una (“Sezione Prestiti”), per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese di cui all’art. 6 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), che sono esentati, a domanda, dalla prestazione della garanzia in deroga alla vigente disciplina relativa al fondo;
- b) l’altra (“Sezione Contributi”), per le finalità di *“internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazioni di difficoltà”* di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, da utilizzare per cofinanziamenti a fondo perduto fino al 50 per cento dei finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo stanziamento di cui alla lettera a) di cui sopra.

Le condizioni per l’accesso agli aiuti destinati allo sviluppo del commercio elettronico delle Piccole Medie Imprese in paesi esteri (*Ecommerce*), per la rendicontazione delle spese ammissibili e per la revoca dell’intervento sono state dettagliatamente disciplinate, in conformità a quanto previsto dal comma 3 del richiamato art. 11 del D.L. n. 121/2021, con la delibera quadro del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81 del 30 settembre 2021, di approvazione della politica di investimento, e della correlata circolare operativa n. 2/PNRR/394/2021 *“Sviluppo del commercio elettronico delle PMI in Paesi esteri (E-commerce)”* che dispone in materia di finanziamento agevolato in regime *“de minimis”* (aiuti di importo limitato non in grado di alterare la concorrenza come stabilito dal Regolamento UE n. 2023/2831) con il cofinanziamento a fondo perduto nel

rispetto del “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19*” e successive modifiche e integrazioni (cd. “*Temporary Framework*”), e subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea, per la creazione di “*una nuova piattaforma propria, oppure per il miglioramento di una piattaforma propria già esistente o, ancora, per l’accesso ad un nuovo spazio/store di una piattaforma di terzi, per commercializzare in paesi esteri beni/servizi prodotti in Italia o con marchio italiano*”.

La revoca del finanziamento, in tutto o in parte, consegue, oltre a molteplici altre cause, anche all’ipotesi di documentazione fornita dall’Impresa richiedente a SIMEST, in ogni fase del Finanziamento e del relativo Cofinanziamento, che sia – anche solo parzialmente - incompleta o irregolare nonché a quella di piattaforma propria o lo spazio/store all’interno del *market place* inesistenti o non attivi: fattispecie entrambe accertate per il caso all’esame.

Va, altresì, precisato che in caso di revoca l’Impresa richiedente è tenuta a restituire il Finanziamento erogato e non ancora rimborsato nonché a corrispondere gli interessi maturati e ogni altro onere e costo previsto contrattualmente (cfr.: par. 6.2 Circolare operativa n. 2/PNRR/394/2021, *cit.*) entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta della SIMEST S.p.A..

3.2. La domanda risarcitoria, per le motivazioni di cui appresso, è fondata e merita accoglimento nella sua interezza.

Come già rappresentato in parte narrativa, è stato l’odierno convenuto SETTI Valentino, nella spiegata qualità di rappresentante legale della società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l., anch’essa convenuta, che ha presentato a

SIMEST S.p.A. la domanda per ottenere un finanziamento di euro 300.000,00 tra quota di cofinanziamento a fondo perduto (euro 120.000,00) e quota di finanziamento a tasso agevolato (euro 180.000,00) finalizzato a sostenere le spese per la realizzazione di un *marketplace* da utilizzare per la commercializzazione *on line* dei prodotti della Società all'estero e, a seguito della valutazione positiva della domanda, la società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. ha ottenuto l'accredito del 50% di anticipo (euro 150.000,00) sul finanziamento, di cui euro 90.000,00 a tasso agevolato ed euro 60.000,00 quale cofinanziamento a fondo perduto.

Tuttavia, come emerso dalle attività istruttorie espletate, la rendicontazione delle spese sostenute per l'attività promozionale del progetto, nello specifico per euro 110.000,00, è stata documentata con fatture emesse da altra società (TOP SARDEGNA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE) facente capo anch'essa allo stesso SETTI Valentino, oggi convenuto, legale rappresentante di entrambe le Società e Presidente del Consiglio di Amministrazione di quella che ha fatturato le prestazioni nonché Amministratore Unico di quella beneficiaria degli aiuti in questione e richiedente le prestazioni fatturate.

Inoltre, va ulteriormente evidenziato che anche le sedi legali di entrambe le Società coincidono, così come pure gli uffici amministrativi.

Ne consegue, quindi, che il convenuto SETTI Valentino nella vicenda ha, *in primis*, assunto il ruolo di *dominus* di tutte le decisioni aziendali di entrambe le Società e, quindi, firmato, sotto la propria responsabilità, la “*Dichiarazione di cui alla circolare n. 1/394/PNRR/2021, 2/394/PNRR/2021 e 3/394/PNRR/21 con cui si trasmette la dichiarazione attestante la fornitura di servizi e/o beni ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/200*” formalmente

attestando che la TOP SARDEGNA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE ha regolarmente fornito alla TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. nel periodo dal 20/07/2022 al 28/02/2023 le prestazioni oggetto del contratto di fornitura stipulato in data 15/07/2022, di cui alle n. 7 fatture presentate a rendicontazione del finanziamento SIMEST, che lui stesso ha richiesto ed ottenuto, concentrando nello stesso Soggetto sia l'erogatore della prestazione che il ricevente/controllore della stessa.

Ad ulteriore supporto della fondatezza della ricostruzione fatta dalla Procura va pure evidenziato che, come accertato dalle verifiche della GdF e dagli approfondimenti istruttori della Procura nonché comprovato negli atti di causa:

- è la TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. che in data 15/07/2022 chiede un preventivo alla TOP SARDEGNA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE per la fornitura del servizio di ricerca di mercato, di studio di fattibilità, *geomarketing* e attività di coordinamento sulla distribuzione, la quale nella stessa data rimette alla richiedente il “*Preventivo n. 18 del 15/07/2022*” (che però in calce reca la data del 12/07/2022, antecedente alla richiesta del preventivo). Sul punto si ricorda che le due Società fanno entrambe capo al convenuto SETTI Valentino ed hanno identità di sede legale e amministrativa;
- la società fatturante (TOP SARDEGNA SERVICE SOC. COOP. SOCIALE), costituita il 21.06.2019 e che si occupava prevalentemente del trasporto alimentare per conto terzi, il 13.07.2022, successivamente all'ottenimento del finanziamento in questione da parte della società beneficiaria (TOP CARNI SARDEGNA S.r.l.) e soli due giorni prima della

richiesta del preventivo di cui sopra, ha variato il suo oggetto sociale con l'aggiunta di attività consone al progetto che la TOP CARNI SARDEGNA doveva realizzare;

- per l'espletamento dell'attività promozionale oggetto del contratto di fornitura stipulato con quest'ultima il 15.07.2022 (di cui si è già detto) la Società fatturante si è avvalsa di un soggetto esterno (collaboratore amministrativo) in regime di tele-lavoro/smart working, assunto con contratto a tempo indeterminato il 16.05.2022 e licenziato poco dopo (il 10 dicembre successivo) per *“riassetto organizzativo finalizzato ad una gestione più economica dell'attività aziendale”*, retribuito complessivamente con euro 10.307,83, come risultante dalle buste paga di cui tuttavia manca la documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti e, peraltro, a fronte di nessuna relazione o report relativi all'attività svolta che, quindi, non risulta verificabile. È poi accertato in atti che detto collaboratore, era totalmente privo di titolo di studio e/o di pregressa esperienza nel settore della comunicazione/promozione, non aveva alcuna referenza ed era anche ampiamente noto alle Autorità Giudiziarie e alle Forze dell'Ordine.

Inoltre, come pure rilevato dalla Procura, vi è una evidente sproporzione tra l'ammontare delle prestazioni fatturate per euro 100.100,00 (centomilacento/00) e la retribuzione di euro 10.307,83 (diecimilatrecentote/83) asseritamente corrisposta al predetto dipendente per lo svolgimento dell'attività promozionale finanziata.

Ne discende all'evidenza che non sussistono, in specie, elementi probatori atti a comprovare l'effettivo svolgimento delle prestazioni di cui alle n. 7 fatture

rendicontate e che, al contrario, dal quadro fattuale sopra rappresentato, emergono plurimi elementi, precisi e concordanti, per ritenere che la società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. in persona del rappresentante legale SETTI Valentino, avvalendosi del suo ruolo di *dominus* di tutte le decisioni aziendali di entrambe le Società e di “certificatore” delle prestazioni rese dall’una nei confronti dell’altra, abbia dolosamente rendicontato attraverso fatture false prestazioni inesistenti a giustificazione del finanziamento erogato dalla SIMEST S.p.A.

Sovviene sul punto il già menzionato paragrafo 6.2, lettera b) della Circolare operativa n. 2/PNRR/394/2021 che, si ricorda, dispone la revoca totale del finanziamento nei casi in cui il soggetto richiedente produca, in qualsiasi fase del procedimento, documentazione che risulti, anche solo parzialmente, incompleta o irregolare con la conseguenza che, ove ricorra, come nel caso di specie, tale circostanza il beneficiario è tenuto a restituire il finanziamento erogato e non ancora rimborsato oltre all’intero cofinanziamento a fondo perduto.

3.3. Ad ulteriore conferma di quanto sin qui osservato va anche evidenziato che in data 10 ottobre 2023 – successivamente all’avvio (in data 10 luglio 2023) del controllo amministrativo a tutela della spesa pubblica nei confronti della società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. da parte della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Cagliari – la predetta Società, per mezzo del suo amministratore SETTI Valentino, ha rinunciato al finanziamento ricevuto di euro 150.000,00 e rinunciato alla seconda tranche dello stesso, senza tuttavia restituire quanto percepito.

La SIMEST S.p.A., quindi, in data 10 gennaio 2024 ha comunicato alla società

TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. la revoca totale del finanziamento erogato, deliberata dal Comitato in data 21 dicembre 2023 per inadempimenti contrattuali, stabilendo altresì la restituzione dell'importo revocato oltre interessi ed altri oneri e, in data 1° marzo 2024, essendo scaduti i termini concessi per la suindicata restituzione, ha inviato una diffida, precisando che al protrarsi dell'insolvenza si sarebbe proceduto con la risoluzione del contratto.

Permanendo l'inadempimento, la SIMEST S.p.A. nella spiegata qualità di gestore del Fondo di rotazione si è avvalsa della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7, comma 1, lett. b) del Contratto stipulato con la predetta Società che quindi è stato risolto e, nel contempo, ha nuovamente diffidato la Società beneficiaria, in persona del suo legale rappresentate pro-tempore, a provvedere al pagamento dell'importo erogato e non ancora rimborsato di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), maggiorato dei relativi interessi anche di mora.

3.4. La pretesa attorea è quindi fondata e, pertanto, va accolta integralmente, tenuto anche conto che i convenuti non si sono costituiti in giudizio e non hanno, quindi, fornito alcun elemento atto a confutare la correttezza della ricostruzione dei fatti effettuata dalla Procura erariale né hanno prodotto elementi probatori a loro discolpa.

Conclusivamente, per le motivazioni di cui sopra, sussistendo in specie tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile per il danno erariale arrecato alla società SIMEST S.p.A., la società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, destinataria degli aiuti in questione, e lo stesso SETTI Valentino, in proprio e

in qualità di rappresentante legale e Amministratore Unico della predetta Società beneficiaria, devono rispondere, a titolo di dolo e in via solidale, del danno all'Erario quantificato in euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) ovvero nell'ammontare dell'intera prima tranche di finanziamento indebitamente riscosso in data 22/6/2022 e mai restituita dalla Società beneficiaria nonostante la disposta revoca del finanziamento (anche per la parte a fondo perduto), la risoluzione del rapporto contrattuale e le diffide ad adempiere formulate da SIMEST S.p.A.

Sulla somma sopra determinata è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dal pagamento della somma indebitamente percepita fino alla pubblicazione della presente sentenza, e dalla data di pubblicazione della presente sentenza e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile approvato con D.lgs. n. 174 del 2016, e sono liquidate come in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione o eccezioni reiette:

- dichiara la contumacia della società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. e del sig. SETTI Valentino quale suo legale rappresentante e Amministratore Unico;

- condanna a titolo doloso e in solido la società TOP CARNI SARDEGNA S.r.l. e il sig. SETTI Valentino, nella spiegata qualità, al pagamento in favore del pubblico Erario e, segnatamente della società SIMEST S.p.A., della somma complessiva di euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre alla rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisate in motivazione.

Condanna, altresì i convenuti, nelle spiegate qualità, al pagamento delle spese processuali, in favore dell'Erario dello Stato, che vengono liquidate in euro 201,89 (duecentouno/89).

Manda alla Segreteria della Sezione per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 16 ottobre 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to digitalmente Elena Brandolini)

(f.to digitalmente Donata Cabras)

Depositata in Segreteria il 04/12/2025

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus